



**CITTA' DI ENNA**

**REGOLAMENTO PER IL  
SERVIZIO DI RIMOZIONE  
VEICOLI**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 99 DEL 18.11.2013**

## INDICE

- Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE
- Art. 3 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO
- Art. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Art. 5 – MANCATO RITIRO DEL VEICOLO RIMOSSO
- Art. 6 – ATTREZZATURE
- Art. 7 – DEPOSITERIA
- Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
- Art. 9 – TARIFFE DEI SERVIZI
- Art. 10 – CANONE CONCESSORIO
- Art. 11 – PENALITA'
- Art. 12 – RESPONSABILITA'
- Art. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
- Art. 14 – SPESE DI GESTIONE
- Art. 15 – PERSONALE
- Art. 16 – RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSO – MODULISTICA – REGISTRI
- Art. 17 – ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE
- Art. 18 – OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI POLIZIA
- Art. 19 – ADEMPIMENTI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
- Art. 20 – NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ADDETTO ALLA CENTRALE OPERATIVA
- Art. 21 – IMPIEGO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE SUI CARRI ATTREZZI
- Art. 22 – ZONE IN CUI NON SI GARANTISCE LA RIMOZIONE
- Art. 23 – CASI DI ANNULLAMENTO DEL VERBALE DA PARTE DEL PREFETTO O DEL GIUDICE DI PACE
- Art. 24 – RINUNCIA
- Art. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

## **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento ha per oggetto la concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia dei veicoli, disposto dalla Polizia Municipale di Enna, ai sensi dell'art. 159, comma 2° del d.lgs. n°285/92 (Codice della Strada) e s.m.i.

La rimozione dei veicoli dovrà essere eseguita nei modi stabiliti dall'art. 215 del C.d.S. e dall'art. 397 del relativo Regolamento di esecuzione.

Il servizio di rimozione viene effettuato nelle strade anche private aperte al pubblico transito, ove sia applicabile il Codice della Strada.

Lo svolgimento del servizio di rimozione è disciplinato secondo due distinte modalità:

in modo itinerante, con un operatore di Polizia Municipale a bordo dell'autogru;

in modo non itinerante, cioè attivato mediante chiamata proveniente alla ditta concessionaria dal Corpo Polizia Municipale.

Il servizio di rimozione dei veicoli, effettuato secondo modalità itinerante, con un operatore di Polizia Municipale a bordo dell'autogru, è previsto, di norma:

- nelle giornate dal Lunedì al Sabato, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00.

Il servizio rimozione dei veicoli è effettuato secondo modalità non itinerante, cioè solo a seguito di chiamata proveniente alla ditta concessionaria dal Corpo Polizia Municipale, o altri Corpi di polizia stradale, sianegli orari e giorni non coperti dal servizio con modalità itinerante, sia nei giorni in cuiil servizio itinerante sia già impegnato.

Il presente Regolamento prevede, inoltre, i seguenti servizi e relative attività:

- recupero dei veicoli abbandonati, oppure incidentati, sulla pubblica via che non siano in sicurezza e di cui né i proprietari, né terzi, siano in grado di assumere la custodia;
- recupero o spostamento di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare nella pubblica via, si rende necessario rimuovere per motivi di pubblica sicurezza o pubblico interesse;
- gestione della depositaria, consistente nella custodia, restituzione dei veicoli immessi ed attività relative.

L'utilizzo della convenzione che si andrà a stipulare si intende estesa anche agli altri Organi di Polizia stradale operanti sul territorio comunale.

## **Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, decorrente dalla data di stipula dell'atto di formale affidamento del servizio, avrà la durata di due anni e potrà essere rinnovata per un ulteriore biennio, purché, 6 mesi prima della scadenza, intervenga apposita deliberazione dell'Amministrazione e purché vi sia la disponibilità della ditta, con riserva di revisione degli importi tariffari, se necessaria in relazione all'andamento dell'inflazione e secondo quanto previsto dal successivo art. 9.

## **Art. 3 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di rimozione dei veicoli è gestito mediante affidamento in concessione ai soggetti idonei di cui all'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.S (D.P.R. 16/12, n. 495 e s.m.i.) con le modalità indicate dallo stesso art. 354, del successivo art. 397 e dal presente regolamento.

## **Art. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Gli interventi per la rimozione dei veicoli potranno essere richiesti e dovranno essere effettuati in ogni giorno dell'anno, sia lavorativo che festivo, ed in qualsiasi momento nell'arco delle 24 ore del giorno.

La ditta concessionaria dovrà intervenire su semplice chiamata della Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale e dovrà raggiungere la località indicata, nel più breve tempo possibile (max 20 minuti), salvo imprevisti che, comunque, dovranno essere comunicati e giustificati alla Centrale, che sarà così posta in grado di fare intervenire in subordine, altra impresa non concessionaria del servizio. La rimozione e la custodia devono essere effettuati con la massima cautela per evitare danni al veicolo.

La rimozione coatta dei veicoli potrà essere effettuata solo in presenza degli Organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale (art. 12 C.d.S.).

La ditta concessionaria, effettuata la rimozione del veicolo, provvederà al suo trasporto ed al relativo deposito e custodia presso area o locale indicato nella licenza di rimessa, a cui è preposto un responsabile che assume la figura di custode ai sensi di legge. Essa è responsabile del veicolo dal momento dell'aggancio, al momento della restituzione all'avente titolo.

In caso di rimozione di veicoli incidentati non sottoposti a sequestro, dovranno essere trasportati nella località indicata dal proprietario o dagli aventi titolo, e, in loro assenza, presso il deposito autorizzato.

Nel caso di mancato ritiro del veicolo, entro le settantadue ore dalla rimozione, il depositario è tenuto a comunicare all'Organo di Polizia procedente e all'Ente proprietario della strada gli estremi di detto veicolo.

La ditta concessionaria, quale sostituto dell'Ente concedente nei rapporti con i terzi che verranno a fruire del servizio di rimozione, deposito e custodia, è tenuto ad osservare gli obblighi derivanti dall'art. 1766 c.c. e seguenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente regolamento.

Il depositario è tenuto a restituire il veicolo, negli orari di apertura del deposito preventivamente concordati con il concedente, al proprietario o a terzi in possesso di

regolare delega del proprietario, previa autorizzazione rilasciata dall'Organo di Polizia che ha provveduto alla rimozione, fatto salvo il compenso dovuto, secondo le tariffe stabilite, per il quale rilascerà regolare ricevuta.

Gli equipaggi delle autogru sono obbligati ad eseguire tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o per incombenza relativa al servizio in argomento, potranno essere impartite dal personale del Corpo Polizia Municipale

#### **Art. 5 – MANCATO RITIRO DEL VEICOLO RIMOSSO**

In caso di mancato ritiro del veicolo, da parte del proprietario o dell'avente diritto, si osservano le procedure stabilite dall'art. 215 del C.d.s., le norme contemplate dagli artt. 395 e 397 del regolamento di esecuzione del C.d.s., nonché l'art. 2756 del C.C..

#### **Art. 6 – ATTREZZATURE**

La ditta concessionaria deve assicurare il servizio con almeno due veicoli rispondenti alle caratteristiche definite dagli artt. 12 e 354 del regolamento di esecuzione del C.d.s., nonché dell'art. 159 del C.d.s..

La ditta concessionaria ha l'obbligo di tenere ben visibili sui veicoli e nel luogo di custodia le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta dell'utenza.

#### **Art. 7 – DEPOSITERIA**

I veicoli rimossi saranno trasportati nella depositeria all'uopo autorizzata, ubicata nel territorio comunale e dovrà avere un'ampiezza tale da permettere la sosta di un numero di veicoli non inferiore a dieci e la custodia al coperto almeno dei ciclomotori.

#### **Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE**

Nel caso che, trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159 del C.d.s., il proprietario o l'avente titolo non abbiano provveduto al ritiro dello stesso, si osservano le procedure stabilite dall'art. 215 del C.d.s., le norme contemplate dagli artt. 395 e 397 del Regolamento di esecuzione del C.d.s., nonché l'art. 2756 del C.C..

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirarlo, ma soltanto gli oggetti dal suo interno, si provvederà, previa autorizzazione dell'Organo di Polizia stradale che ha disposto la rimozione, a compilare un apposito verbale in triplice copia (una per l'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenere da parte del destinatario).

#### **Art. 9 – TARIFFE DEI SERVIZI**

Le tariffe per la rimozione e la custodia dei veicoli, da applicare da parte della ditta concessionaria del servizio, sono quelle previste dal D.M. n. 401 del 04/09/1998, aggiornate secondo gli indici ISTAT, ed i cui importi sono esplicitati negli allegati tariffari al presente regolamento.

Le tariffe stesse potranno essere aggiornate annualmente, con deliberazione di Giunta municipale, secondo le variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

L'importo complessivo che l'utente interessato alla restituzione del veicolo deve versare al concessionario deriva dalla somma delle seguenti e distinte quattro voci:

- 1.- diritto di chiamata (fisso);
- 2.- operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo (fisso);
- 3.- indennità chilometrica;
4. - custodia in locale coperto o in luogo recintato scoperto.

Tutte le tariffe sono da intendersi I.V.A. inclusa.

In orario notturno (compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del giorno successivo) e per tutte le 24 ore della giornata festiva (domenicale o infrasettimanale) è prevista una maggiorazione del 30% su tutte le tariffe.

Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'art. 397 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.

Nessun diritto di custodia sarà dovuto qualora il ritiro da parte del proprietario avvenga entro 12 ore dalla rimozione e deposito.

#### **Art. 10 – CANONE CONCESSIONARIO**

Entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio la ditta concessionaria è tenuta a presentare al Comandodi Polizia Municipale il rendiconto, rispettivamente del 1° e del 2° semestre, del numero delle rimozioni effettuate e delle somme incassate per la rimozione, per il trasporto e con esclusione della custodia. Entro il 30 luglio ed entro il 30 gennaio la ditta concessionaria è tenuta a versare, rispettivamente per il 1° e 2° semestre, il canone dovuto. Detto canone resta convenuto nella misura del 25% delle somme incassate, comprensive d'IVA, per la rimozione e per il trasporto del mezzo, con esclusione delle somme rimosse per la custodia.

#### **Art. 11 – PENALITA'**

Nel caso di infrazione da parte della ditta concessionaria, di lieve entità, quali, ad esempio: la momentanea assenza degli addetti alla custodia, il lieve ritardo oltre i 20 minuti previsti, il contegno poco riguardoso verso gli utenti, segnalati dall'Agente accertatore, con provvedimento del Sindaco, si applicherà una penale di €. 30,00 per ogni infrazione.

In caso di recidiva per fatti della stessa specie, si applicherà il pagamento di penale doppia o l'adozione di più severe misure a giudizio della Giunta municipale.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, quali: l'abbandono della custodia degli autoveicoli, le alterazioni dei rendiconto, il percepimento doloso di tariffe non consentite, comporteranno, il pagamento di penale doppia e la decadenza della concessione.

#### **Art. 12 – RESPONSABILITA'**

La ditta concessionaria dovrà assumersi la completa responsabilità per eventuali danni provocati alle persone e alle cose nell'esercizio delle operazioni relative al servizio. Essa, inoltre, assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni, sia al personale addetto ai lavori, che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati.

La ditta concessionaria, deve assicurarsi contro il rischio della responsabilità civile per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia del veicolo.

#### **Art. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**

Alla ditta aggiudicatrice del servizio, è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, a pena della risoluzione del contratto.

#### **Art. 14 – SPESE DI GESTIONE**

Sono ad esclusivo carico della ditta concessionaria le eventuali spese imputabili alla gestione del servizio o di dipendenza da esso.

#### **Art. 15 – PERSONALE**

La ditta concessionaria si avvale di personale da essa dipendente, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia. Dovrà essere decorosamente vestito e dotato di emblema della ditta stessa.

Il concedente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, intercorrendo il predetto rapporto di lavoro esclusivamente tra il concessionario ed i suoi dipendenti.

#### **Art. 16 – RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSI – MODULISTICA – REGISTRI**

Per la restituzione del veicolo rimosso, l'avente titolo dovrà presentarsi al responsabile della depositaria, provando il titolo alla restituzione del veicolo e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo quanto stabilito all'art. 9 e all'allegato tariffario al presente regolamento.

Nel caso di depositaria ubicata fuori dal centro abitato, in zona non servita da servizio di trasporto pubblico urbano, sarà cura della ditta concessionaria provvedere ad agevolare il ritiro del veicolo con accompagnamento del proprietario o avente titolo.

Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata, che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi ed occulti a seguito della rimozione.

Una copia del verbale è rilasciata all'interessato.

Del pagamento delle spese di rimozione e custodia, il custode rilascia separata quietanza.

La ditta è obbligata a tenere apposito registro indicante i veicoli rimossi e restituiti, nonché apposita contabilità che l'Amministrazione può visionare in ogni momento.

## **Art. 17 – ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE**

Nel caso in cui (per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse) si dovesse procedere allo spostamento o alla rimozione di veicoli regolarmente in sosta, nulla sarà dovuto da parte dei proprietari stessi. Il compenso spettante alla ditta concessionaria, sarà a carico di chi ha causato l'evento che ha reso necessario l'intervento.

In caso di avaria dei mezzi della Polizia Municipale di Enna, e più in generale ai mezzi di proprietà del Comune di Enna, la ditta concessionaria presterà soccorso stradale a titolo gratuito.

## **Art. 18 – OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI POLIZIA**

L'Organo di Polizia procedente alla rimozione del veicolo, una volta redatto il verbale di affidamento al custode, specificandone la motivazione e il suo stato d'uso, deve comunicare all'interessato e all'Ente proprietario della strada l'avvenuta rimozione indicando il luogo di custodia.

## **Art. 19 – ADEMPIMENTI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

Presso il Comando Polizia Municipale di Enna sarà tenuto un registro sulle rimozioni effettuate su cui dovranno essere riportati i seguenti dati:

tipo di veicolo;

targa;

località di prelievo;

orario della rimozione;

articolo del C.d.s. violato o altro motivo della rimozione;

data di consegna del veicolo

Le condizioni del veicolo relative a danni di carrozzeria o ad oggetti visibili contenuti al suo interno, dovranno essere riportate nel relativo verbale di rimozione.

## **Art. 20 – NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ADDETTO ALLA CENTRALE OPERATIVA**

Il personale addetto alla centrale operativa, non appena ricevuta la richiesta di intervento da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale o da altri organi accertatori, darà immediata comunicazione alla ditta incaricata.

Qualora le esigenze di servizio lo richiedessero, si potranno fare intervenire sul luogo dell'intervento più carri attrezzi.



L'operatore, che ha richiesto l'intervento, comunicherà tempestivamente alla centrale operativa i dati di immatricolazione del veicolo per l'esatta individuazione del proprietario, cui dovrà essere comunicato, quando possibile, l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito.

#### **Art. 21 – IMPIEGO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE SUI CARRI ATTREZZI**

Il Comando Polizia Municipale, in relazione alle esigenze operative, è autorizzato ad impiegare personale sui veicoli della ditta concessionaria adibiti al servizio di rimozione, con servizio itinerante.

Esso dovrà essere assicurato a cura della ditta concessionaria.

Le modalità di tale assicurazione devono essere approvate dal Comune prima della sottoscrizione della convenzione che andrà a stipulare con la ditta.

#### **Art. 22 – ZONE IN CUI NON SI GARANTISCE LA RIMOZIONE**

Per motivi oggettivi di spazio, non si garantisce la rimozione dei veicoli, nelle strade con larghezza inferiore a 4.00 mt., ed in tutti i casi in cui a discrezione dell'agente accertatore non vi sia la possibilità tecnica di effettuare tale operazione.

#### **Art. 23 – CASI DI ANNULLAMENTO DEL VERBALE DA PARTE DEL PREFETTO O DEL GIUDICE DI PACE**

Nel caso di annullamento del verbale di accertamento della violazione al C.d.s. che ha determinato la rimozione, a seguito di impugnazione ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del predetto codice, il concessionario rimborserà l'utente di tutte le spese di prelievo, custodia, con possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende l'agente che ha disposto la rimozione.

#### **Art. 24 – RINUNCIA**

Qualora ricorra giusta causa di recesso, il concessionario può rinunciare al godimento ed esercizio della concessione, prima del termine della naturale scadenza. Il concessionario si impegna a darne comunicazione al concedente, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima del previsto termine di cessazione, perché il concedente sia posto, così, in grado di provvedere ad una nuova concessione a favore di terzi.

#### **Art. 25 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalto di servizio e di trasporto, applicabile per analogia. Ad integrazione del presente atto, si richiama, inoltre, quanto previsto dal D.P.R. 22/97 e s.m.i..

Restano salve le disposizioni previste dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione in materia di rimozione.

## ALLEGATI

### TARIFFA PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI

tariffe rimozioni veicoli (d.m. 4-9-1998 n. 401) prezzi aggiornati ISTAT Novembre 2012 (coeff.1,355)					
<b>Voci</b>	veicoli fino a 1,5 tonnellate	notturno/festivo +30%	veicoli da 1,5 a 3,5 tonnellate	notturno/festivo +30%	Veicoli superiori a 3,5 tonnellate (per ogni tonnellata)
diritto di chiamata	14,00	18,20	17,49	22,73	10%
Rimozione	20,98	27,27	34,98	45,74	10%
indennità chilometrica (solo centro abitato)	25,02	32,53	27,92	36,29	10%
<b>Totale (solo centro abitato)</b>	<b>60,00</b>	<b>78,00</b>	<b>80,39</b>	<b>104,76</b>	<b>10%</b>
indennità chilometrica (fuori centro abitato)	3,00	3,90	3,49	4,54	10%

#### NOTE:

L'indennità chilometrica è aumentata degli importi indicati in tabella qualora la rimozione sia operata fuori dal centro abitato (Enna alta, Enna bassa e Pergusa).

Per la rimozione di un veicolo di peso superiore a 3,5 tonnellate si applicano le tariffe di cui al punto precedente aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata superiore al valore di 3,5 t .

Nel caso di più rimozioni con unica autogru e con prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue, di più veicoli e il loro convogliamento al deposito, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica devono essere suddivisi per il numero di veicoli rimossi.

La tariffa riguardanti al carico e allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo (D.M. 401/98)

E' prevista la maggiorazione per orario notturno o festivo del 30%.

### TARIFFA PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI

CUSTODIA GIORNALIERA	AREA RECINTATA			LOCALE CHIUSO		
	1°-15°g.	16° - 30°g.	31°-180°g.	1°-15°g.	16° - 30°g.	31°-180°g.
<b>CICLOMOTORI</b> Velocipedi e ciclomotori fino a 50 c.c.	Custodia solo al coperto			€ 1,56	€ 0,96	€ 0,77
<b>MOTOVEICOLI</b> Tutti i tipi	€ 1,76	€ 1,21	€ 0,91	€ 3,38	€ 2,67	€ 2,09
<b>AUTOVETTURE</b> Tutti i tipi fino a 1,5 t	€ 2,79	€ 2,22	€ 1,73	€ 5,34	€ 4,38	€ 3,43
<b>AUTOCARRI</b> Fino a 3,5 t.	€ 5,79	€ 4,64	€ 3,67	€ 12,70	€ 9,07	€ 7,66